



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

**ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5/11/1998 e degli artt. 72 e 92 del Regolamento Emittenti
Consob Del. 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni.**

**Assemblea di IREN S.p.A. in sede Straordinaria e Ordinaria
convocata per il 27 agosto 2010 alle ore 11,00 in prima convocazione
e per il 28 agosto 2010 alle ore 11,00 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. Giustizia 5.11.1998 relativo a "Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate", nonché degli articoli 72 e 92 del Regolamento Emittenti Consob Del. 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni con la presente relazione illustra il contenuto ed espone le proposte contenenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti convocata, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 27 agosto 2010 alle ore 11 in prima convocazione e per il giorno 28 agosto 2010 alle ore 11 in seconda convocazione.

Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- **Proposte di modifica degli articoli 9 (Partecipazione pubblica), 12 (Avviso di convocazione), 19 (Nomina del consiglio di amministrazione), 25 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione), 31 (Nomina del collegio sindacale) e 34 (Revisione legale dei conti) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

PARTE ORDINARIA

- 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2011-2012 (scadenza data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012); nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione per identico periodo.**
- 2. Determinazione del compenso annuo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione.**

PARTE STRAORDINARIA

Proposte di modifica degli articoli 9 (Partecipazione pubblica), 12 (Avviso di convocazione), 19 (Nomina del consiglio di amministrazione), 25 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione), 31 (Nomina del collegio sindacale) e 34 (Revisione legale dei conti) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

In relazione al primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, ai sensi degli articoli 72 e 92 e dell'allegato 3 A, Schema 3, del Regolamento Emittenti Consob Del. 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, Vi illustriamo le proposte di modifica di alcune disposizioni dello Statuto Sociale e le relative motivazioni.

Di seguito alle illustrazioni viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa evidenziazione (**neretto e sottolineato**) delle variazioni apportate.

Art. 9

La modifica, che prevede l'introduzione del vincolo della partecipazione detenuta da Soggetti Pubblici, non inferiore al 51%, corrisponde a quanto convenuto fra Finanziaria Sviluppo Utilities Srl (socio di controllo di IRIDE S.p.A.) ed la maggioranza dei Comuni soci di ENIA S.p.A., e rappresenta l'attuazione dell'impegno dagli stessi assunto con la sottoscrizione dei Patti Parasociali avvenuta il 28 aprile 2010.

Analogo vincolo alla partecipazione pubblica era contenuto sia nello Statuto di IRIDE che nello Statuto di ENIA.

Art. 12.2

Sono state espunte le prescrizioni puntuali sul contenuto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ed è stato inserito un più generico riferimento alle norme di legge al fine di consentire una maggiore flessibilità e costante rispondenza della norma all'evoluzione normativa.

Art. 19

Si è proceduto ad una più precisa collocazione e formulazione della norma di chiusura, già prevista dall'art. 19 comma 5, che disciplina l'attribuzione dei candidati alla carica di Amministratore riservati alle liste di minoranza, nel caso in cui il numero delle liste di minoranza presentate risulti inferiore a quello previsto.

Si è ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza, regolare la situazione ipotizzata (mancanza o minor numero delle liste di minoranza) in modo separato con riferimento alle due ipotesi prese in considerazione dall'art. 19 dello Statuto.

Più precisamente:

- con riferimento all'ipotesi prevista dal comma 2, che contempla: (i) la presentazione di una lista (maggioritaria) da parte di tanti azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale, dalla quale sono tratti n. 11 componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) la presentazione di altre liste (minoritarie) dalle quali vengono tratti complessivamente i rimanenti 2 amministratori, con il meccanismo dei "quozienti". Nel caso nessuna lista, oltre quella maggioritaria, sia presentata, tutti gli amministratori saranno tratto

dall'unica lista (come già previsto dal comma 5 del medesimo articolo) - tale norma di chiusura è stata inserita come ultimo periodo del comma 2.

- con riferimento all'ipotesi prevista dal comma 3, che contempla: (i) la presentazione di una lista da parte di tanti azionisti che rappresentino almeno il 22% del capitale, ma meno del 40%, dalla quale lista sono tratti n. 7 componenti del Consiglio in quanto abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea; (ii) la presentazione di una seconda lista che, avendo ottenuto il secondo maggior numero di voti, elegge n. 4 componenti del Consiglio; (iii) i restanti n. 2 componenti del Consiglio sono tratti dalle *altre liste* (diverse dalle prime due) da individuarsi mediante il meccanismo dei quozienti.

Nel caso venga presentata una sola lista, purché sia sottoscritta da tanti azionisti che rappresentino almeno il 22% del capitale sociale, e quindi venga a mancare sia la seconda lista che le *altre liste*, tutti i 13 amministratori sono tratti da tale unica lista (come già previsto dal comma 5 del medesimo articolo) - tale norma di chiusura è stata inserita come ultimo periodo del comma 3.

Lo Statuto, nella versione originaria, non disciplina espressamente l'attribuzione dei 2 amministratori riservati alle *altre liste*, nel caso in cui sia stata presentata la seconda lista ma vengano a mancare le *altre liste*.

Con la integrazione proposta viene previsto che, nel caso di presentazione di due sole liste (di cui una sia sottoscritta da tanti azionisti che detengano almeno il 22% del capitale sociale), e quindi non sia stata presentata alcuna delle *altre liste*, i 2 amministratori riservati a queste ultime siano tratti, uno per ciascuna, dalle due liste presenti secondo l'ordine con il quali i candidati sono elencati nelle medesime. Questa norma di chiusura è stata inserita come penultimo periodo del comma 3.

Conseguentemente è stato espunto il comma 5, in quanto riprodotto a chiusura dei commi 2 e 3 - è rimasto invariato il comma 4 - è stato rinumerato il comma 6.

Art. 25.2 (vii)

L'art. 25.2 elenca le deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione assume con il voto favorevole di almeno 10 componenti.

Si ritiene opportuno avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 2365 cod. civ., di attribuire al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare:

- sulla istituzione e/o soppressione di sedi secondarie;
- sull'adeguamenti dello statuto a disposizioni normative

Quanto sopra a fine di rendere più agevole e tempestiva l'adozione dei provvedimenti di cui trattasi, in quanto non rivestano rilevanza tale da consigliare l'intervento dell'Assemblea per la loro approvazione, o siano dovute per sopravvenute modifiche della disciplina applicabile.

Art. 31.3 e 31.6

Con tali integrazioni si è inteso assicurare la elezione dell'Organo di Controllo, nella composizione prevista dallo Statuto (tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti), anche nel caso in cui, secondo l'attuale meccanismo di nomina, il numero delle liste presentate sia insufficiente per la nomina di tutti i suoi componenti. Viene tra l'altro stabilito che,

qualora si verifici tale circostanza, i Sindaci non eletti mediante prelievo dalle liste siano eletti direttamente dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Rubrica dell'ottavo capo (prima dell'art. 30), Rubrica dell'Art. 34, Art. 34.1 e Art. 34.2

Si propone di aggiornare il titolo della parte dello Statuto riferita al Collegio Sindacale e, attualmente, al controllo contabile, nonché la rubrica e il contenuto dell'art. 34 sostituendo il suddetto termine *controllo contabile* con *revisione legale dei conti* in considerazione delle novità in materia introdotte dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 entrato in vigore il 7 aprile 2010.

Non ricorrenza del diritto di recesso

Tutte le modifiche Statutarie sopra illustrate non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile e pertanto in relazione alle stesse non ricorre il diritto di recesso in capo agli azionisti che non concorreranno alle inerenti deliberazioni.

Statuto vigente al 1°luglio 2010	Proposte di modifica
STATUTO	STATUTO
ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA	ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in misura rilevante da enti pubblici locali o da consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o da consorzi o società di capitali di cui gli enti pubblici locali o i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 detengano almeno l'80% del capitale sociale.	Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in <u>maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici.</u>
ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE	ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE
12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". 12.2 L'avviso di convocazione può prevedere per l'assemblea in sede straordinaria anche il giorno per la terza	12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso <u>redatto in conformità alle disposizione di legge</u> , sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". 12.2 L'avviso di convocazione può prevedere per l'assemblea in sede straordinaria anche il giorno per la terza

convocazione.	convocazione.
ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<p>19.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.</p> <p>19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario;</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.</p> <p>In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p>	<p>19.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.</p> <p>19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario;</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.</p> <p>In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p> <p><u>In caso di presentazione e votazione di una sola lista di candidati i componenti</u></p>

19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di

del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, nell'ordine progressivo dalla stessa previsto.

19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, sempre che essi conseguano la

In caso di presentazione e votazione di due sole liste di candidati, i due componenti indicati qui sopra sub "3" sono tratti uno da ciascuna delle due liste così presentate e votate, nell'ordine progressivo dalle stesse previsto

In caso di presentazione e votazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, nell'ordine progressivo dalla stessa previsto.

19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

19.5 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, **o, comunque, nel caso in cui il numero dei candidati elencati nelle liste regolarmente presentate e votate sia insufficiente a comporre il consiglio di**

<p>maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.</p>	<p><u>amministrazione</u>, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.</p>
<p>ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>25.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica salvo quanto indicato al successivo art. 25.2.</p> <p>25.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:</p> <p>(i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del <i>budget</i> annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;</p> <p>(ii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 150.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 150.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente</p>	<p>25.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica salvo quanto indicato al successivo art. 25.2.</p> <p>25.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:</p> <p>(i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del <i>budget</i> annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;</p> <p>(ii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 150.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 150.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente</p>

<p>indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel <i>budget</i> di gruppo annuale approvato;</p> <p>(iii) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 150.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 150.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel <i>budget</i> di gruppo annuale approvato;</p> <p>(iv) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 150.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel <i>budget</i> di gruppo annuale approvato;</p> <p>(v) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;</p> <p>(vi) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;</p> <p>(vii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter,</p>	<p>indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel <i>budget</i> di gruppo annuale approvato;</p> <p>(iii) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 150.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 150.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel <i>budget</i> di gruppo annuale approvato;</p> <p>(iv) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 150.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel <i>budget</i> di gruppo annuale approvato;</p> <p>(v) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;</p> <p>(vi) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;</p> <p>(vii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter,</p>
---	---

<p>ultimo comma, del codice civile. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto (vii);</p> <p>(viii)le materie di cui all'art. 29.2, lett. a), b), c), d) e) et f), e all'art. 29.3 ove eventualmente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>25.3 Il Consiglio di Amministrazione delega al Comitato Esecutivo, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione:</p> <p>a) delle materie non delegabili per legge; e</p> <p>b) delle materie di cui al precedente art. 25.2 dal punto (i) al punto (vii) (primo e ultimo compresi);</p> <p>c) delle seguenti materie:</p> <p>(i) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 65.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 65.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;</p> <p>(ii) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 65.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento</p>	<p>ultimo comma, del codice civile, <u>istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</u> Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto (vii);</p> <p>(viii)le materie di cui all'art. 29.2, lett. a), b), c), d) e) et f), e all'art. 29.3 ove eventualmente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>25.3 Il Consiglio di Amministrazione delega al Comitato Esecutivo, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione:</p> <p>a) delle materie non delegabili per legge; e</p> <p>b) delle materie di cui al precedente art. 25.2 dal punto (i) al punto (vii) (primo e ultimo compresi);</p> <p>c) delle seguenti materie:</p> <p>(i) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 65.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 65.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;</p> <p>(ii) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 65.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento</p>
--	---

<p>finanziario) superiore a euro 65.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;</p> <p>(iii) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 65.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.</p> <p>Quanto previsto nei precedenti punti (i), (ii), e (iii) opera con esclusivo riferimento alle operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel <i>budget</i> annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga all'art. 25.2(i).</p>	<p>finanziario) superiore a euro 65.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;</p> <p>(iii) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 65.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.</p> <p>Quanto previsto nei precedenti punti (i), (ii), e (iii) opera con esclusivo riferimento alle operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel <i>budget</i> annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga all'art. 25.2(i).</p>
<p>SINDACI E CONTROLLO CONTABILE</p>	<p>SINDACI E <u>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u></p>
<p>ART. 31 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>ART. 31 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>31.1 All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.</p> <p>31.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario superiore al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle</p>	<p>31.1 All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.</p> <p>31.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario superiore al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle</p>

rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; *(ii)* il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 31.2(ii).

31.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 31.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:

- 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;
- 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo il candidato con il n. 1 dalla relativa sezione della lista;
- 3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 31.3.3).

31.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; *(ii)* il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 31.2(ii).

31.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 31.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:

- 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;
- 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo il candidato con il n. 1 dalla relativa sezione della lista;
- 3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 31.3.3). **Qualora non sia stata presentata e validamente votata la terza lista, si applica quanto previsto al paragrafo 31.2).**

31.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

31.5 In caso di parità di voti tra due o più

<p>31.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.</p> <p>31.6 Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Pertanto ove non sia stata presentata alcuna lista nei termini qui previsti, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima con le maggioranze di legge.</p> <p>31.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire, ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano.</p> <p>La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.</p>	<p>liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.</p> <p>31.6 Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista (<u>ivi inclusa la presentazione e la votazione di una sola lista</u>), l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Pertanto ove non sia stata presentata alcuna lista nei termini qui previsti, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima con le maggioranze di legge.</p> <p>31.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire, ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano.</p> <p>La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.</p>
<p>ART. 34 CONTROLLO CONTABILE</p>	<p>ART. 34 <u>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u></p>
<p>34.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge.</p> <p>34.2 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale, approvandone il compenso.</p> <p>L'incarico per il controllo contabile ha durata conforme alle disposizioni</p>	<p>34.1 <u>La revisione legale dei conti è esercitata</u> da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge.</p> <p>34.2 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico <u>della revisione legale dei conti</u> ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale, approvandone il compenso.</p> <p>L'incarico <u>per la revisione legale dei conti</u> ha durata conforme alle disposizioni</p>

normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.	normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.
--	--

PARTE ORDINARIA

PUNTO 1 - Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2011-2012 (scadenza data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012); nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione per identico periodo.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che in base all'art. 19 e seguenti dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le seguenti regole:

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto della società, all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario;

(ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% ma inferiore al

40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22%, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto della società, le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società.

Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni e i voti espressi in violazione al divieto di cui al paragrafo che precede non sono attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente e devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora nell'ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto della società, è eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato con il numero "1" nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

È eletto vice presidente del consiglio di amministrazione:

- (i) il candidato indicato con il numero "8" nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempreché quest'ultima sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19.2(i) dello statuto; ovvero
- (ii) il candidato indicato con il numero "1" nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, qualora la lista che ha ottenuto il primo maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentino meno del 40% del capitale sociale.

PUNTO 2 - Determinazione del compenso annuo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al secondo punto, Vi ricordiamo che il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica fino ad oggi è stato fissato dall'assemblea degli Azionisti di Iride del 28 aprile 2009 in un importo pari ad euro 23.000,00 lordi annui cadauno. L'Assemblea ha altresì deliberato di rimettere al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione della remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito al compenso dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione ed invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che saranno formulate dagli Azionisti.

22 luglio 2010

IREN S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Roberto Bazzano

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Roberto Bazzano", written over the typed name.